



## LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA” ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE: SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652  
SEDE SUCCURSALE : SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE

Via Donatello, 80 - Tel.095/6136083 Fax 095/7694523 - C.F. **80012580876** - Cod. Mecc. : **CTPC01000A** -

E-mail : [ctpc01000a@istruzione.it](mailto:ctpc01000a@istruzione.it) – PEC : [ctpc01000a@pec.istruzione.it](mailto:ctpc01000a@pec.istruzione.it)

Sito Web Scuola: [www.liceovergadrano.edu.it](http://www.liceovergadrano.edu.it)



CIRCOLARE N. 207

**AI DOCENTI  
AL PERSONALE  
AL DSGA  
AL SITO – A.T. – DISPOSIZIONI GENERALI  
SEDE**

### OGGETTO: OBBLIGO DELLA VIGILANZA E *CULPA IN VIGILANDO*

A seguito di alcune segnalazioni pervenute all'ufficio di dirigenza, si ritiene opportuno e doveroso ricordare che la vigilanza sugli alunni è un imprescindibile obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

La cosiddetta “*culpa in vigilando*” dei dipendenti, è disciplinata:

- dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave;
- dall'art. 2048 c.c., da cui si evince che, durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile e, soprattutto, che una mancata osservanza di tale obbligo dà origine ad una *responsabilità per omissione* cioè ad una *culpa in vigilando*.

L'unico caso in cui il docente può essere esonerato da tale responsabilità è rappresentato dalla situazione in cui lo stesso possa dimostrare che la vigilanza sia stata costante e il danno era inevitabile in quanto talmente imprevedibile, repentino, improvviso da non potere essere evitato: ed è questa la cosiddetta **prova liberatoria**, ossia quella testimonianza che rende chiaro il fatto che il docente non avrebbe potuto in alcun modo evitare l'accadimento in questione. Ovviamente tale prova liberatoria ha quale presupposto imprescindibile la **presenza del docente** che, in seguito a disposizioni di servizio<sup>1</sup>, risulti essere responsabile della classe.

Alla luce di quanto sopra, si comprende che sono assolutamente da censurare le seguenti abitudini:

- arrivare in ritardo in classe (poco importa che il docente sia a scuola se non è presente in classe);
- abbandonare la classe (soprattutto se questa si trova in palestra o nei laboratori) durante il corso o prima del termine delle lezioni, sia pure per una necessità, senza aver provveduto ad assicurare la temporanea vigilanza di un collaboratore scolastico;

<sup>1</sup> Tra le disposizioni di servizio rientrano le eventuali supplenze per sostituzione di docenti assenti, la vigilanza durante la ricreazione, l'incarico di accompagnatore per uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione.

- consentire agli studenti di uscire dalla classe o dalla palestra o dal laboratorio senza sorveglianza e prima del termine delle lezioni.

È il caso di sottolineare infine che il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) prescrive precisi obblighi di vigilanza in capo ai **preposti** (sono preposti i docenti di Scienze Motorie in Palestra e tutti i docenti che operano nei laboratori), che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Pertanto, se la vigilanza costituisce un obbligo del personale docente, **tale obbligo diventa particolarmente vincolante e gravoso in locali quali palestra e laboratori**. Si coglie l'occasione per ricordare che l'istituzione scolastica ha programmato, in sede di Riunione periodica sulla sicurezza, dei corsi di formazione obbligatori per Preposti, effettuandone richiesta all'ente di formazione.

Si ricorda altresì che i docenti, secondo quanto disposto nell'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 e nell'art. 44 del nuovo CCNL 2019/21, *“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (...) sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”*.

Ovviamente anche il personale collaboratore scolastico ha il dovere di vigilare sulla classe in caso di assenza temporanea del docente, di vigilare nei corridoi e negli ambienti comuni di propria pertinenza e di segnalare al dirigente o ai suoi collaboratori qualunque anomalia.

Adrano, 26/01/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.<sup>ssa</sup> Loredana Lorena  
*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. 39/93)*